

N. R.G. [REDACTED]/2024

REPUBBLICA ITALIANA



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2024 promossa da:

[REDACTED] S.R.L. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. PETTENE OSVALDO e dell'avv. FRANZONI GIULIANA ([REDACTED] VIA LUNGADIGE MATTEOTTI 7 37126 VERONA, elettivamente domiciliato in VIA LUNGADIGE MATTEOTTI 7 37126 VERONA presso il difensore avv. PETTENE OSVALDO

ATTORE

contro

[REDACTED] SPV S.R.L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore [REDACTED], contumace

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per [REDACTED] S.R.L.

Come da prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.

Per [REDACTED] SPV S.R.L.

Come da memoria ex art. 171-ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] s.r.l., odierna attrice, allega di avere concluso il [REDACTED] un accordo transattivo con [REDACTED] (convenuto contumace); in corso di esecuzione del contratto, [REDACTED] s.r.l., per conto di [REDACTED] spv s.r.l., le ha comunicato con raccomandata datata [REDACTED]. L'acquisto da parte di quest'ultima del credito di [REDACTED] ha contestato il titolo e il quantum della pretesa e chiede accertarsi chi sia il soggetto titolare della pretesa creditoria, l'ammontare della stessa e l'assenza di responsabilità in punto di ritardato pagamento.

[REDACTED] s.r.l. ha infatti contestato la legittimazione attiva di [REDACTED] spv s.r.l. e ha allegato la mancata produzione del contratto, evidenziando che in difetto deve presumersi la permanenza della titolarità in capo alla presunta cedente, i.e. [REDACTED]. Nel caso di specie

poi la produzione s'imponessa, secondo la ricorrente, anche in ragione del fatto della difformità tra la somma dovuta [REDACTED] e quella pretesa da [REDACTED] spv s.r.l. Osserva peraltro in punto di quantum che la pretesa di [REDACTED] non ha tenuto conto dell'intervenuto pagamento di € 510.000,00 avvenuto in esecuzione dell'atto transattivo. Eccepisce infine l'inoperatività della mora debendi in ragione dell'incerta titolarità del credito e del quantum dello stesso.

[REDACTED] è rimasto contumace.

[REDACTED] spv s.r.l. si è costituita. Ha eccepito che l'accordo transattivo si è risolto, come da comunicazione della stessa [REDACTED], in ragione dell'inadempimento di [REDACTED] spv s.r.l., la cui esposizione ammonta a oggi a € 3.471.929,52. Allega la sufficienza, ai fini probatori, dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale nonché una dichiarazione di intervenuta cessione da parte di [REDACTED] (doc. 17). Richiama la tesi giurisprudenziale secondo la quale il contratto può presumersi anche in via solo indiziaria. Evidenzia che l'accordo transattivo, non avente carattere novativo, si è risolto per il mancato adempimento della rata scadente il 31.12.2024. Inoltre, così come stabilito nel suddetto accordo transattivo, la somma di € 510.000,00, incassata da [REDACTED] S.p.a., è stata imputata a decurtazione del credito vantato da [REDACTED] ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c. (dapprima all'estinzione del credito meno garantito di € 19.514,73 di cui all'accordo transattivo del 7.9.2015 e poi ai sensi dell'art. 1194 c.c., al pagamento di interessi e capitale ancora dovuti); residua quindi il complessivo importo di € 3.471.829,52. Si contesta infine il nesso tra mancato adempimento della rata del 31.12.2024 e la mancata produzione del contratto e, in definitiva, una ripercussione in termini di esonero dalla mora debendi.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione integra mera pubblicità, che assolve a un ruolo analogo a quello di cui all'art. 1264 c.c. Non ha quindi un ruolo sostitutivo del contratto di cessione, né vale a comprovare lo stesso.

La cessione del credito è contratto a forma libera; tuttavia ciò non vale a rendere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2721 c.c., atteso il verosimile importo della cessione in contestazione, il fatto che il contratto intervenga tra due società di capitali e, soprattutto, la qualità della parte contraente cedente, i.e. la banca, circostanza che rendono del tutto implausibile non solo una stipulazione orale (di per sé punto irrilevante) bensì l'inopportunità di una prova testimoniale (né risulta che l'art. 2721 c. l.c.c. sia stato abrogato).

Se non può venire in rilievo una prova testimoniale, neppure può venire in rilievo una prova indiziaria (ripetutamente richiamata dalla parte convenuta opposta nella comparsa), ex art. 2729 c. II c.c.

Nell'ambito di quest'ultima ricade anche la produzione, ormai di prassi, di una dichiarazione della cedente che afferma che il credito in contestazione era incluso nel contratto. Tale dichiarazione peraltro, essendo di provenienza di un terzo, solo a prezzo di contorsioni intellettuali alquanto implausibili può essere considerata una confessione (se presa sul serio, nel suo rimandare a un contratto di cessione, la stessa dovrebbe valere come prova anche del diritto al corrispettivo del cedente; quindi, in definitiva, avremmo un atto di un terzo, favorevole anche allo stesso in punto di diritto al corrispettivo. Chiamarlo confessione è

davvero un po' troppo). Si tratta (se resa al di fuori del processo e da un terzo) al più di una testimonianza scritta (inammissibile sia perché scritta sia ex art. 2721 c.c.) ovvero di una dichiarazione che può valere solo nei limiti dell'art. 1264 c. l.c.c.

Il plurimo richiamo alla necessità della prova del titolo svolto in sede di citazione in opposizione vale infine a integrare quell'opposizione a una prova testimoniale che una discutibile interpretazione dell'art. 2721 c.c. preclude che sia rilevabile d'ufficio ⁽¹⁾.

¹ Relativamente all'interpretazione dell'art. 2721 c.c., occorre infatti osservare che Cass. n. 17986/2014 aveva evidenziato che in base a un primo orientamento giurisprudenziale, in relazione agli atti e ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, in quanto non attinente all'ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, mentre in base a un secondo orientamento l'inammissibilità non è sanata dalla mancata (o tardiva) eccezione della parte interessata a sollevarla ed è quindi rilevabile d'ufficio. Ciò premesso, la sentenza aveva evidenziato altresì che in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento ([art. 2724 cod. civ.](#)), la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza del negozio è inammissibile e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio; ora, si è evidenziato che *"la disciplina della prova testimoniale - e di quella connessa per presunzioni - relativamente ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è dettata, rispettivamente, nei commi 1 e 2 della medesima disposizione, l'art. 2725 c.c.. Peraltro il tenore della norma è tale da rendere trasparente l'intento del legislatore di normare in maniera assolutamente sovrapponibile le due ipotesi: e invero, dopo che nel primo comma si trova enunciata la regola per cui quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (perdita incolpevole del documento), il capoverso, con formula di icastico nitore, prevede: "la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità". L'unitarietà della disciplina è poi ribadita dall'art. 2729 cod. civ., comma 2 che, occupandosi delle presunzioni semplici, ne inibisce l'ammissibilità "nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni". In tale contesto, a giudizio del collegio, la tesi che predica l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è insostenibile [...] agganciandosi piuttosto a considerazioni metagiuridiche in ordine alla natura degli interessi coinvolti che, a ben vedere, nulla hanno a che vedere con lo stesso criterio teleologico".*

Le successive sezioni unite (Cass. S.U. n. 16723/2020), che si sono espresse in favore della prima tesi, non sono condivisibili. In sintesi, di fronte a un dettato normativo univoco in tema di forma scritta *ad substantiam* e di disposizioni che non differenziano tra quest'ultima ipotesi e quella relativa alla forma *ad probationem*, si è argomentato che l'inammissibilità della prova testimoniale debba essere eccepita e non possa essere rilevata d'ufficio, se la forma è richiesta invece solo *ad probationem*, mentre può essere rilevata d'ufficio se *ad substantiam* (Cass. S.U. n. 16723/2020); ciò sul presupposto che nel primo caso non verrebbe in rilievo un interesse pubblico, bensì uno privato e, come tale, disponibile, e per il fatto che traducendosi la forma *ad probationem* in un problema di forma della prova, vale l'art. 157 c. 2 c.p.c. (che esclude, nel silenzio della legge, il rilievo d'ufficio della nullità dell'atto).

Quest'ultimo punto appare alquanto opinabile: sia perché non si comprende allora perché il legislatore senta il bisogno di sancire la necessità di una prova scritta, sia perché la lettera degli artt. 2721 ss. c.c. non distingue a seconda delle funzioni della forma (Cass. n. 17986/2014); il problema, più in radice, non riguarda un atto del processo, ossia non si pone in un'ottica endoprocessuale, bensì di ammissibilità stessa (o meno) di un determinato mezzo di prova. Più in radice: le parti possono muoversi nell'ambito delle prove disponibili (per es. escludendo via art. 1352 c.c. una prova testimoniale), ma non possono rendere ammissibili prove che non lo sono (tanto più se alla base di tale mutazione non vi è una volontà di deroga e/o rinuncia di una parte bensì una semplice omissione processuale non tipizzata altrimenti dal legislatore: e tale è l'art. 157 c. II c.p.c.).

Premesso quanto supra, in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta ha prodotto un documento contratto. Si deve ritenere che lo stesso non integri la prova richiesta, nonostante le ampie parti omesse all'interno dello stesso.

Va premesso che il contratto in oggetto non rientra nell'ambito dell'art. 119 d. lgs. n. 385/1993, atteso che riguardando un rapporto nella sua totalità, mal si presta a integrare il concetto di "operazioni" di cui al comma 4 della medesima disposizione, inerente tipicamente alle operazioni poste in essere dal cliente.

Il contratto può essere prodotto in pdf, salvo esporsi a specifica contestazione di mancanza di conformità all'originale.

Non richiede infine neppure la sottoscrizione delle parti; si è già evidenziato che si tratta di contratto che non richiede la forma scritta ad substantiam: essenziale e sufficiente è che la volontà delle parti si manifesti come appuntata in ordine a un medesimo regolamento, il che può avvenire anche solo per invio via e-mail.

Non è invece sufficiente inoltrare un contratto con degli omissis, come nel caso di specie. Al di là dell'usuale copertura di eventuali nominati, resta il fatto che il contratto non può essere prodotto con significativi omissis, riguardanti per es. un'intera clausola (si vedano gli omissis tra le clausole 8 e 11). In questi casi, è evidente che possono venire in rilievo clausole che possono in tesi inficiare la validità o l'efficacia del contratto, la cui omissione preclude però il controllo sull'idoneità dello stesso a trasferire la titolarità del credito. Basti solo pensare all'oscuramento del prezzo di cessione: quid juris laddove integrasse una vendita nummo uno?

Consegue l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo in capo a [REDACTED] spv s.r.l. in relazione al credito azionato. Le ulteriori domande delle parti sono a questo punto assorbite (quelle di [REDACTED] spv s.r.l. per carenza di legittimazione attiva sostanziale).

Spese pari a € [REDACTED], tenuto conto del valore della causa, della necessità di ridurre le spese della fase istruttoria (stante la natura documentale della fase istruttoria), oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

DICHIARA

La mancanza di titolarità in capo a [REDACTED] spv s.r.l. del credito preteso nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore di [REDACTED] di € [REDACTED] oltre spese generali 15% e c.p.a.

Milano, 11 novembre 2025

Il Giudice
dott. Claudio Tranquillo

La valutazione dell'ammissibilità delle prove è del resto affidata in modo inequivoco al giudice: a livello sistematico appare infatti difficile coordinare il principio sancito dalle sezioni unite con l'art. 421 c.p.c., che consente solo al giudice di superare i limiti di prova previsti dalla legge (e non certo alle parti).